



Circolare n. 297 del 25 maggio 2021

Ai Sig.ri docenti della Scuola secondaria di 1°E p.c. al DSGA

Oggetto: Adempimenti di fine anno scolastico 2020/21 Scuola secondaria di 1ºgrado.

Si comunicano di seguito gli adempimenti relativi al termine dell'anno scolastico.

Scrutini finali

Gli scrutini finali, attraverso i processi di verifica e valutazione attuati da ciascun docente, costituiscono un momento significativo per gli alunni, le loro famiglie e gli stessi insegnanti. La normativa di riferimento, infatti, rileva l'importanza degli interventi che le scuole sono tenute a mettere in atto per migliorare le procedure relative alla valutazione finale degli alunni.

Nella presente comunicazione sono indicati alcuni passaggi ritenuti fondamentali per lo svolgimento degli scrutini finali. I docenti sono invitati ad un'attenta lettura della normativa di riferimento.

QUADRO NORMATIVO

Le fonti normative che compongono il quadro di riferimento sono le seguenti:

- DPR 122/2009 Regolamento Valutazione;
- D.Lgs. 19/02/2004 n. 59 "Norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione" e in particolare l'art. 11 relativo alla valutazione, scrutini ed esami;
- O.M. n. 90 del 31 maggio 2001 relativa alle norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali,
- D.M. 16 novembre 2012, concernente le Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- Regolamento dell'autonomia DPR 275/99 artt. 4 e 5;
- D.lgs. n. 62 del 13 aprile del 2017 (e nota n. 1865/2017) recante le Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 742 del 03.10.2017 concernente le finalità della certificazione delle competenze.
- O.M. n. 52 del 3 marzo 2021
- Nota DPIT 699 del 06/05/2021

VALUTAZIONE

Per una corretta conduzione delle operazioni di scrutinio si invitano i docenti ad esprimere una valutazione trasparente e oggettiva.

Gli atti di valutazione sono discrezionali e devono essere adeguatamente motivati: il docente formula la proposta e il consiglio di classe delibera in merito.

La singola proposta di valutazione deve scaturire da un giudizio motivato, che si fondi su risultati accertati a seguito di verifiche dei livelli di profitto effettuate nel corso delle attività registrate sia in presenza che









durante la DAD.

La delibera dell'organo collegiale, che può accogliere o modificare la proposta del singolo docente, deve basarsi sull'adeguata ed equa valutazione degli atti e dei risultati presentati dal docente (prove di verifica, valutazione periodica, relazioni finali valutative).

La valutazione, compresa quella relativa alle classi terze, è espressa per ciascuna delle discipline del curricolo con votazioni in decimi ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

La valutazione del **comportamento** degli alunni è espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti inserite nel PTOF (griglia di valutazione del comportamento). Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dall'istituzione scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali.

Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito dell'educazione civica.

Per l'Educazione civica i docenti coordinatori ai sensi della normativa vigente (legge 20 agosto 2019, n. 92), proporranno la valutazione e la stessa verrà discussa e approvata in sede di scrutinio.

Si ricorda inoltre che prima delle operazioni di scrutinio vanno calcolate le assenze per ogni alunno.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un voto unico.

I docenti di religione cattolica partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti. La valutazione dell'insegnamento della R.C. resta disciplinata dall'art. 309 del T.U. n. 297/94 ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico.

I docenti di potenziamento dell'offerta formativa e i docenti dell'organico Covid non partecipano alla valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte.

Si sottolinea che per l'a.s. 2020/2021 la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Si ritiene comunque opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica. Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all'intero anno scolastico.

Per quanto riguarda **l'ammissione alle classi intermedie nella Scuola Secondaria di primo grado** in considerazione della Nota DPIT 699 del 06/05/2021 si sottolinea quanto segue:

- a) La valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.
- b) I docenti contitolari del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.
- c) Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo









Palermo

quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.

I docenti del consiglio di classe orientati alla non ammissione redigono una dettagliata relazione attestante l'eccezionalità della situazione e la specifica motivazione, così articolata:

- carenze riscontrate all'inizio dell'anno scolastico (con evidenza della loro gravità) e programmazione didattica specifica attuata con riferimento a obiettivi minimi
- interventi di recupero effettuati
- conoscenze, abilità e competenze non raggiunte
- eventuali elementi del comportamento osservati e rilevati in corso d'anno dai docenti in relazione al mancato rispetto degli impegni scolastici
- colloqui con le famiglie
- opportunità del provvedimento di non ammissione alla classe successiva.

Il coordinatore sulla base delle relazioni presentate dai docenti formulerà adeguata motivazione per la non ammissione dell'alunno. Tutta la documentazione è allegata al verbale dello scrutinio.

- d) La valutazione del **comportamento** è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del D. Lgs. 62/2017.
- e) Per procedere alla valutazione finale dell'alunno, il consiglio di classe terrà conto, per casi eccezionali, delle **motivate e straordinarie deroghe** rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017 stabilite dal collegio dei docenti nella seduta del 19/05/2021 anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica.
- f) Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- g) Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del **piano educativo individualizzato**, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. h) Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il **piano didattico personalizzato**.

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per lo scrutinio finale degli alunni frequentanti le classi Terze e per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si sottolineano i punti essenziali dell'O.M n° 52 del 03/03/2021:

Articolo 2

- 1. In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di Scuola Secondaria di primo grado sono ammessi all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- 2. Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del D. Lgs 62/2017.
- 3. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del









Palermo

primo ciclo (in questo caso il consiglio redige una dettagliata relazione secondo le indicazioni già fornite con riguardo alle classi intermedie).

- 4. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del D. Lgs 62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell'elaborato di cui all'articolo 3.
- 5. L'Esame di cui al comma 4 tiene a riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato di cui all'art. 3, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:

- a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) delle competenze logico matematiche;
- c) delle competenze nelle lingue straniere.
- 6. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito della prova orale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
- 7. Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.
- 8. Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.
- 9. Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

Articolo 3

L'elaborato di cui all'articolo 2, comma 4 è inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.

Articolo 4

- 1. La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo a riferimento quanto indicato all'articolo 2, commi 4 e 5. 2.
- 2. La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame di cui all'articolo 2, comma L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
- 3. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, deliberata all'unanimità dalla commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.
- 4. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni, distintamente per ogni









Palermo

classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

5. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Articolo 6

- 1. Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del D. Lgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non è rilevante in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.
- 2. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Compilazione del modello della certificazione delle competenze.

La certificazione delle competenze (articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 e decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742) è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli alunni al termine della scuola secondaria di primo grado (soltanto ai candidati che hanno superato l'Esame di Stato).

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione è allegato al decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 (da compilare a cura del docente Coordinatore di classe su Argo DidUp nella sezione Scrutini/Giudizi/COM-NUOVA- certificazione delle competenze/SF Giudizio Finale) e fa riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime.

Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del Piano Educativo Individualizzato.

SVOLGIMENTO DELLO SCRUTINIO

- O. d. G. per gli scrutini finali:
- 1. Approvazione verbale seduta precedente;
- 2. Approvazione relazione finale sulla classe;
- 3. Valutazione degli alunni;

I consigli di classe si svolgeranno in videoconferenza su GOOGLE MEET secondo il calendario già comunicato.

- Ogni docente ha cura di caricare i voti relativi alle proprie discipline comprensivi di giudizi sintetici (lente d'ingrandimento) e le assenze dalle lezioni.
- Nel registro Argo a ciascun docente è stata associata la disciplina "educazione civica" di cui è
 contitolare in ogni classe. Si ricorda che per l'ed. civica il registro è condiviso insieme agli altri









Palermo

docenti contitolari. Ciascun docente inserisce nel registro il proprio voto e può visualizzare anche i voti degli altri docenti. Si precisa che prima dello scrutinio il docente esclusivamente per la disciplina "educazione civica" non deve utilizzare la funzione "IMPORTA VOTI DAL REGISTRO ELETTRONICO".

- Il coordinatore di classe provvede ad inserire la proposta di valutazione del comportamento e di educazione civica che il consiglio dovrà poi provvedere a ratificare o, eventualmente, a modificare.
- Il coordinatore provvede inoltre al caricamento dei giudizi ("Valutazioni sul livello globale di maturazione" "Giudizio di valutazione del comportamento") che risulteranno nel documento di valutazione di ciascun alunno.
- Il coordinatore svolge lo scrutinio online presentando a tutti i docenti il "TABELLONE DEI VOTI": accedere a Scrutini Caricamento voti classe di riferimento Periodo "SCRUTINIO FINALE" selezionare voce "Voti e Assenze" "Azioni" "Stampa tabellone" selezionare il modello "Tabellone scrutinio finale". Fleggare "Riporta intestazione Materie su tutti i fogli" e cliccare su "Stampa" e successivamente su "Scarica" ossia la freccia rivolta verso il basso posizionata in alto a destra.
- I voti sono resi definitivi dal D.S.
- Il coordinatore, con il supporto del segretario, redige il verbale della seduta su argo didUP accedendo a: Scrutini -Caricamento voti classe di riferimento Periodo "Scrutinio finale" selezionare voce "Voti e Assenze" "Azioni" "Compila verbale" selezionare il modello di stampa "Verbali scrutinio finale online". Dopo la compilazione del verbale creare il file in formato PDF cliccando su "Anteprima di stampa" e successivamente su "Scarica" ossia la freccia rivolta verso il basso posizionata in alto a destra.
- Il coordinatore di classe produce i file PDF dei documenti (verbale e tabellone voti), li unisce in un unico file pdf e lo pubblica in bacheca nella cartella "Scrutini finali a.s. 2020/21 Scuola Secondaria" con richiesta di presa visione e adesione a tutti i docenti della classe entro lo stesso giorno dello scrutinio.
- Il file dovrà avere la seguente denominazione: Verbale e Tabellone scrutini finali a.s. 2020-21 Secondaria classe ... sez.
- Infine, il PDF del verbale/tabellone voti firmato digitalmente dal DS sarà inviato in conservazione con Gecodoc. Il giorno successivo allo scrutinio ciascun docente del consiglio provvederà comunque alla firma di copia cartacea del tabellone degli scrutini.
- Il verbale deve fare menzione, tra le annotazioni, degli alunni per i quali è stato redatto un **Piano Didattico Personalizzato** con la seguente dicitura: "Gli/le insegnanti analizzano con particolare attenzione, ai sensi della L. 170/2010 e del DM 5669/2011, della Dir. Min. 27/12/2012 e CC.MM. collegate, la situazione dei seguenti alunni per ciascuno dei quali è stato redatto uno specifico Piano Didattico Personalizzato (PDP). Sulla base delle rilevazioni effettuate gli/le insegnanti:
- valutano positivamente il grado di risposta degli alunni agli interventi previsti dal PDP; oppure
- rilevano un carente grado di risposta degli alunni agli interventi previsti dal PDP nei seguenti ambiti:"
- Il verbale deve inoltre fare menzione, tra le annotazioni, degli alunni con disabilità con la seguente dicitura: "Il Consiglio valuta con particolare attenzione, ai sensi dell'art. 318 del D.L.vo 297/94 e art. 11 del DLgs. 62/2017, la situazione degli alunni che nel corso del quadrimestre hanno usufruito









Palermo

di un **piano educativo individualizzato** e di interventi di sostegno. Sulla base delle rilevazioni effettuate gli/le insegnanti:

- valutano positivamente il processo d'integrazione sin qui attuato; oppure
- nel valutare positivamente il processo d'integrazione sin qui attuato, rilevano tuttavia un significativo ritardo nei seguenti ambiti:

oppure

- rilevano un ritardo grave e generalizzato nel conseguimento degli obiettivi previsti dal P.E.I.

Eventuali richieste di chiarimenti sullo scrutinio elettronico possono essere rivolte al dirigente scolastico e ai suoi collaboratori.

La relazione finale sulla classe deve essere caricata su Registro elettronico DidUP nella sezione Programmazione didattica

Tutti i docenti con incarichi aggiuntivi: Collaboratori del D.S., Animatore Digitale e Team digitale, Funzioni Strumentali, referenti aree e progetti, entro giorno 20 giugno 2021, devono inviare per posta elettronica all'indirizzo paic8ac00x@istruzione.it una relazione illustrativa del lavoro svolto che sarà oggetto di disamina in sede di collegio dei docenti.

Ferie - Indirizzi estivi

I Docenti devono inviare on-line entro il 30 giugno 2021 la richiesta del periodo di ferie e festività di cui intendono fruire durante la sospensione delle attività didattiche (01/07/2021 – 31/08/2021). Gli insegnanti che hanno già usufruito, durante l'anno scolastico, di giorni di ferie devono detrarli dal conteggio delle ferie estive.

Nella richiesta deve essere comunicato l'indirizzo estivo e relativo numero telefonico o altro recapito dove, in caso di necessità, poter essere immediatamente rintracciati.

Comitato di Valutazione docenti neoimmessi in ruolo: seguirà circolare. Collegio Docenti: giorno 30 giugno 2021 ore 16.00 (seguirà circolare).

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Mariangela Ajello (Firma Autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39 del 1993)



